

Contratto per la fornitura di spazi arredati ed attrezzati e la fornitura di servizi

tra

Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., con sede in Via G. Ripamonti 435, 20141 Milano, rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Mauro Melis (di qui in avanti "IEO")

e

Fondazione Lu.V.I. Onlus, con sede in Via G. Ripamonti 428, 20141 Milano, rappresentata dal Presidente Prof. Bruno Andreoni (di qui in avanti "Fondazione")

si formalizza quanto segue:

1) Oggetto

Fondazione mette a disposizione di IEO gli spazi con relativi servizi presso i locali siti in Milano - 20141, alla via Ripamonti n. 428 – in concessione a LUVI da Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, affinché IEO vi possa svolgere le attività aziendali di formazione per almeno 70 giornate di attività, nei modi e nei tempi necessari a IEO.

2) Superficie di interesse e servizi connessi

Le parti concordano che il presente contratto è relativo all'Auditorium (89 mq).

Fondazione garantisce che l'Auditorium sopraindicato sia dotato di arredi ed attrezzature necessarie per potere permettere a IEO l'utilizzo pieno ed esclusivo per le finalità indicate all'art. 1 e art. 8; a titolo meramente esemplificativo: sedie, banchi, proiettori, lavagne luminose, etc.

Fondazione garantisce a IEO la fornitura di:

- energia elettrica;
- riscaldamento e raffrescamento;
- acqua;
- utilizzo dei servizi igienici e materiali di consumo (carta, saponi etc.);
- pulizie degli spazi;

e comunque di tutto quanto sia necessario per permettere a IEO di potere utilizzare in modo pieno e completo gli spazi concessi in uso per le finalità indicate all'art. 1.

3) Corrispettivo e pagamento

Il corrispettivo annuo per l'utilizzo degli spazi arredati ed attrezzati e per i servizi forniti da Fondazione (come indicato all'art. 2 che precede), per tutta la durata del contratto, è pattuito in: i) Euro 6,00 al mq/giorno + IVA per l'Auditorium; Tale corrispettivo sarà inizialmente compensato, fino a utilizzo completo, dal costo del lavoro (€38.500/anno) dovuto da Fondazione a IEO per l'infermiera Cinzia Pellegrini, dipendente in carico a IEO, distaccata presso Fondazione per la durata del presente accordo. L'eventuale corrispettivo eccedente tale costo sarà calcolato in base all'utilizzo effettivo e liquidato dopo il termine del periodo contrattuale su fattura pagabile a 90gg fmdf.

Il corrispettivo concordato si intende onnicomprensivo e comprende la copertura di ogni ulteriore costo sostenuto da Fondazione per garantire a IEO la piena e corretta fruizione degli spazi, quali, a mero titolo esemplificativo: costi per vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, costi di gestione, tasse locali e nazionali, compresa IMU, TASI, TARI e altre tasse locali.

4) Obblighi di IEO

IEO si impegna a far accedere agli spazi persone per le sole finalità indicate all'art. 1 e art. 8. Gli spazi non possono essere sub-affidati o subconcessi a terzi.

ff. k.

IEO si impegna a mantenere in funzione l'attuale "ponte radio" tra IEO e il lotto 3 di Cascina Brandezzata per consentire il collegamento Internet dei PC presenti nelle aule e nell'auditorium (oltre ai PC attualmente utilizzati da Fondazione Lu.V.I. Onlus per lo svolgimento delle attività previste nel suo Statuto).

IEO garantisce l'assistenza tecnica in caso di guasto imprevisto dei PC e dei videoproiettori.

5) Parti comuni

Il contratto non conferisce diritto alcuno di occupazione e utilizzo esclusivo degli spazi comuni (atri, corridoi, ingressi, servizi, sgabuzzini, sottoscala, disimpegni, ecc.) salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione.

6) Durata del contratto di utilizzazione

Il contratto ha durata dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2022. Lo stesso potrà essere rinnovato, con durata da concordarsi, solo tramite accordo scritto. Ciascuna parte potrà recedere, inviando all'altra comunicazione scritta a mezzo di lettera Raccomandata A/R con un preavviso di 60 giorni.

7) Responsabilità per danni

IEO sarà responsabile per eventuali danni arrecati nel corso o in occasione dell'utilizzo degli spazi, a condizione che Fondazione li segnali entro le 24 ore successive e che siano stati verificati in contraddittorio tra le Parti. Fondazione dichiara di essere in possesso di adeguata polizza per responsabilità civile a copertura dei danni causati a terzi e che manterrà tale polizza attiva tutta la durata del contratto.

8) Obbligazioni di Fondazione

Fondazione si obbliga a fornire la libera disponibilità degli spazi di cui al presente contratto.

La Fondazione dichiara e garantisce che gli spazi oggetto del presente contratto e gli impianti ad essa relativi sono stati costruiti, gestiti e mantenuti in conformità alla vigente legislazione edilizia, urbanistica e in materia di sicurezza e di igiene.

Fondazione Lu.V.I. si obbliga inoltre a fornire:

1. attestazione della conformità alla norma antincendio applicabile all'edificio;
2. copia delle planimetrie di evacuazione esposte nello stabile;
3. dichiarazione di massimo affollamento di tutti i locali occupati;
4. copia del documento di valutazione dei rischi per le attività svolte nell'edificio firmata da RSPP e Datore di Lavoro.

Nel caso in cui Fondazione intenda fare riferimento ai documenti già forniti in occasione del precedente accordo 2020, Fondazione dichiara che nulla è mutato dal 2020 al riguardo.

Fondazione Lu.V.I. attesta, inoltre, attraverso la firma del presente documento:

- che la manutenzione dell'impianto antincendio e degli impianti di emergenza e dei presidi antincendio vengono eseguiti secondo le previsioni della norma specifica;
- che gli impianti elettrico, di condizionamento e riscaldamento sono correttamente mantenuti e sono dotati di dichiarazione di conformità alla norma.

Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerà ad accogliere, senza ulteriori costi e obblighi per IEO, il Servizio Formazione IEO in 2 locali adeguatamente attrezzati.

ef. fe.

9) Ulteriori servizi

Fondazione potrà fornire su richiesta di IEO, a prezzi da concordare e con fatturazione specifica, servizi ulteriori come: disponibilità temporanea di altri locali all'interno della palazzina lotto 3 di Cascina Brandezzata.

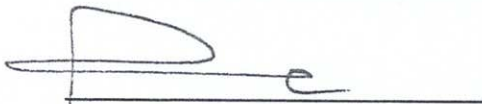
10) Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

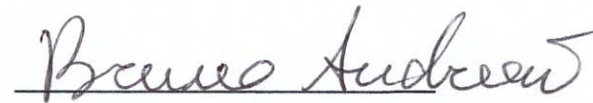
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 21/12/2021

Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.


Mauro Melis
Amministratore Delegato

Fondazione Lu.V.I. Onlus


Bruno Andreoni
Presidente

rf. li.